

VERBALE ACCORDO SINDACALE

Addi 24 maggio 2022, in Catania

tra

ANCE - Associazione territoriale di Catania,

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL



Visto l'allegato 2 del CCNL del 18 luglio 2018;

Visto l'art. 14 del Contratto integrativo provinciale del 25 febbraio 2022.


Nell'obiettivo di dare piena attuazione al Protocollo Enti bilaterali e garantire la certezza di risultato nel rispetto della sostenibilità dei servizi a favore dei lavoratori nei limiti fissati delle risorse derivanti dall'0,45% del contributo cassa Edile

Le PARTI convengono quanto segue

1. Viene istituito in via sperimentale per l'Anno 2022, nell'ambito delle prestazioni a favore dei lavoratori il "Contributo assistenza fiscale".
2. Il suddetto "Contributo assistenza fiscale" è fissato in Euro 20 (venti/00), da intendersi al netto di eventuali spese a carico della Cassa, a titolo di ristoro a copertura dei costi sostenuti dagli operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I. Ca. per assistenza fiscale relativa a 730 e Modello Unico per il tramite C.A.F. e/o C.A.A.F., quale servizio relativo alla loro dichiarazione dei redditi Anno 2022 per l'Anno fiscale 2021, a fronte di presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F. – C.A.A.F.) provinciale di Catania convenzionato con la Cassa Edile.
3. L'importo complessivo da destinare a detta prestazione è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) da attingere dalle risorse derivanti dall'aliquota dell'0,45% della contribuzione complessiva annua contabile Cassa edile di riferimento (1° ottobre – 30 settembre), al netto di quanto già utilizzato per le altre prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori.
4. Il contributo di cui ai punti 1 e 2 verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale e potrà essere rideterminato in valore pro-quota beneficiario in relazione al rapporto tra l'importo accantonato di cui al punto 3 rispetto alle domande pervenute alla Cassa Edile alla data del 31 dicembre 2022, giorno ultimo di presentazione della domanda di prestazione da parte del Lavoratore.
5. Potranno essere ammessi al contributo i Lavoratori che:
 - a) abbiano maturato 160 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
 - b) abbiano l'obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in quanto fruitori di prestazioni erogate dal sistema Casse Edili;
7. Con specifico Regolamento la Cassa Edile fisserà modalità e termini per l'erogazione della prestazione, garantendo la più ampia diffusione tra i lavoratori nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo e fornendo elenco dei C.A.F. C.A.A.F. convenzionati.

Il requisito di accesso alla prestazione sarà sottoposto a monitoraggio dalla Cassa Edile A.M.I.Ca. al fine di valutare i complessivi effetti sui meccanismi e sulla sostenibilità della gestione nei limiti delle disponibilità come sopra fissate, in relazione alla quota dell'0,45% del contributo Cassa Edile, pertanto la regolare presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento, con esclusione di rinnovo tacito della prestazione per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto
ANCE - Catania



FENEAL UIL Catania



FILCA CISL Catania



FILLEA CGIL Catania

